

Obbligo di pubblicità e trasparenza per gli enti del terzo settore che ricevono finanziamenti dalla pubblica amministrazione

Dal 1 gennaio 2019 è entrato in vigore l'**obbligo di pubblicità e trasparenza** per alcuni soggetti – tra cui specifiche categorie di enti di terzo settore – che ricevono finanziamenti dalla pubblica amministrazione: si tratta di un provvedimento previsto dalla legge numero 124 del 4 agosto 2017 (art. 1 commi 125-129). Alla base della questione, alcune delle grandi sfide a cui è chiamato a rispondere tutto il terzo settore: l'affidabilità (*accountability*) e la trasparenza, in linea con le indicazioni previste dalla nuova riforma.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali lo scorso 11 gennaio 2019 ha diffuso una circolare che chiarisce le modalità di informazione dei vantaggi economici percepiti dalla pubblica amministrazione che coinvolgono diversi enti del terzo settore.

Tipologia di erogazioni

Il parere del Consiglio di Stato dello scorso 28 marzo specifica che l'oggetto di interesse è l'erogazione delle risorse finanziarie o la concessione dell'utilizzo di beni immobili o strumentali agli Ets per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale superiori a 10.000 euro. La circolare non chiarisce a fondo di che tipo di rapporti si tratti, ma secondo un'interpretazione molto ampia comprende **sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere**. Nei casi di rapporto di comodato di un bene mobile o immobile, ad esempio, si dovrà far riferimento al valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione che ha attribuito il bene in questione. Sono comprese le somme derivanti dal **5 per mille**. Così come sono da conteggiare anche eventuali importi **ricevuti come partner partecipanti ai progetti** che rispondono a bandi pubblici, specificando che si sono incassati tramite l'ente capofila nella misura di € ____ e specificando gli estremi del progetto (nome progetto, avviso, ente).

Valore economico

La somma di 10.000 euro va considerata in senso cumulativo: l'obbligo di informazione scatta quando il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore a questa cifra. Andranno quindi pubblicati, gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, anche se inferiori a 10.000 euro.

Obblighi

Gli **Enti del Terzo Settore (ETS)** coinvolti e che si trovano nelle condizioni previste dall'obbligo, devono pubblicare le informazioni sui propri siti o portali digitali. In mancanza del sito dedicato, possono pubblicare sulla propria pagina facebook o sulla pagina internet della rete associativa alla quale aderiscono.

Arco temporale

L'obbligo scatta a partire dal 2019 (scadenza 28/02 di ciascun anno), relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018. Si usa, quindi, il criterio contabile di cassa, considerando quindi le somme ricevute nell'anno solare precedente indipendentemente dall'anno di competenza a cui si riferiscono.

Sanzioni

Per gli enti di terzo settore la finalità delle attività per le quali si è percepito il finanziamento pubblico è comunque senza fine di lucro, pertanto al momento non sono previste sanzioni.

Informazioni da pubblicare

	denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente	denominazione del soggetto erogante	somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante)	data di incasso	causale
1					
2					